

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALEdi **NOEMI SECCI****Come aumentano le pensioni nel 2026?***Rivalutazione annua dei trattamenti pensionistici: incremento degli assegni, delle soglie minime e dei tetti massimi.*

Ogni anno, l'importo delle pensioni erogate dall'Inps aumenta in base all'inflazione: questa rivalutazione, detta perequazione, non è applicata allo stesso modo per tutti gli assegni, ma varia in base all'importo in pagamento. Nello specifico, per l'anno 2026, è la circolare Inps 19.12.2025, n. 153 a stabilire la rivalutazione, sulla base del D.M. 19.12.2025, che ha previsto un **indice di perequazione provvisorio dell'1,4%**.

Per il 2026, la rivalutazione della pensione si applica:

- **in misura piena** (100% dell'indice di perequazione, quindi incremento dell'1,4%), sull'importo sino fino a 4 volte il trattamento minimo (ossia sulla parte di assegno sino a 2.413,60 euro mensili, in quanto si fa riferimento al trattamento minimo 2025);
- **in misura pari al 90%**, (corrispondente a un incremento dell'1,26%), sull'importo che va tra 4 e 5 volte il trattamento minimo (quindi sulla parte di assegno che va da 2.413,60 a 3.017 euro mensili);
- **in misura pari al 75%**, (corrispondente a un incremento dell'1,05%), oltre 5 volte il trattamento minimo.

Trattamento minimo 2026 - Qualora la pensione sia calcolata con sistema misto e il beneficiario rispetti i limiti di reddito personali e coniugali annualmente previsti, è possibile l'integrazione dell'assegno, qualora, ovviamente, d'importo inferiore, al trattamento minimo. L'importo mensile del trattamento minimo per il 2026 è pari a **611,85 euro mensili**, corrispondente a 7.954,05 euro annui. Di seguito, i limiti di reddito previsti per l'anno 2026:

- **pensionato non coniugato:** integrazione al minimo in misura piena se il reddito personale annuo è pari o inferiore a 7.954,05 euro; integrazione al minimo in misura parziale se il reddito personale annuo è superiore a 7.954,05 euro e fino a 15.908,10 euro, con riconoscimento fino a concorrenza del limite massimo; integrazione al minimo esclusa se il reddito personale annuo è superiore a 15.908,10 euro;
- **pensionato coniugato:** integrazione al minimo in misura piena se il reddito complessivo della coppia è pari o inferiore a 23.862,15 euro annui; integrazione al minimo in misura parziale se il reddito complessivo dei coniugi è superiore a 23.862,15 euro e fino a 31.816,20 euro annui; integrazione al minimo esclusa se il reddito complessivo dei coniugi è superiore a 31.816,20 euro annui.

L'integrazione al minimo non spetta in ogni caso qualora i redditi personali del pensionato superino l'importo di 15.908,10 euro annui, anche in presenza di coniuge e indipendentemente dal reddito complessivo della coppia.

Incremento al milione 2026 - L'incremento al milione è una maggiorazione economica riconosciuta sulla generalità delle pensioni, al ricorrere di specifici requisiti reddituali e anagrafici.

Per il 2026, **i limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sono i seguenti:** 9.727,77 euro annui per il pensionato non coniugato; 16.828,89 euro annui per il pensionato coniugato. In ogni caso, l'importo complessivo della pensione, comprensivo dell'incremento al milione, **non può superare 748,29 euro mensili**.

La legge di Bilancio 2026 prevede inoltre che, dal 1.01.2026, l'incremento al milione sia aumentato di 20 euro mensili, sino dunque ad arrivare a 768,29 euro mensili, e accompagnato da un innalzamento del limite di reddito utile per il diritto, pari a 260 euro annui.

Massimali e minimali retributivi per il 2026 - Per il 2026, **il massimale di retribuzione** imponibile per i lavoratori nel sistema contributivo puro, ossia privi di contribuzione antecedente al 1996 o che abbiano optato per il calcolo contributivo ai sensi dell'art. 1, c. 23 L. 335/1995, è fissato in **122.295 euro annui**.

Il minimale retributivo per i lavoratori dipendenti è pari a: **58,12 euro giornalieri**; 244,74 euro settimanali; 12.726,48 euro annui, calcolati su 52 settimane contributive.

Ne consegue che i lavoratori part-time con una retribuzione annua inferiore a 12.726,48 euro non maturano l'intero accredito di 52 settimane utili ai fini pensionistici.

Infine, la prima fascia pensionabile, oltre la quale si applica il contributo aggiuntivo dell'1%, è elevata a 56.224,40 euro annui.